

CORSO DI FORMAZIONE SULLA CORRETTA GESTIONE GIURIDICO-FISCALE DI UN'ASSOCIAZIONE E SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA




Bologna, 18 aprile 2015

Avv. Carmen Musuraca
musuraca@martinellirogolino.it

LE AGEVOLAZIONI FISCALI RISERVATE AD ASD E SSD

I SOGGETTI DELLO SPORT



L'assoggettamento ad imposizione prescinde dall'esistenza o meno della finalità lucrativa.

- Art. 73 lett. a) → Società di capitali dilettantistiche o professionistiche, cooperative sportive dilettantistiche
- Art. 73 lett. c) → Associazioni riconosciute e non

ENTI NON COMMERCIALI

Sotto il profilo civilistico non vengono dettati obblighi contabili per gli enti non lucrativi di cui al Libro Primo del Codice Civile.

- a) Gli obblighi contabili sono previsti solo per le imprese (art. 2214), pertanto le società di capitali dilettantistiche e le cooperative sportive dovranno attivare comunque la contabilità;
- b) L'art. 20 del C.C. prevede per le Associazioni l'obbligo di approvazione del bilancio, ma non della tenuta della contabilità;
- c) **l'art. 90 comma 18 prevede l'obbligo della approvazione del rendiconto economico - finanziario**

CIRCOLARE MINISTERIALE N. 124/E DEL 1998

Il rendiconto annuale, (art. 90, comma 18, lett .f) l. 289/2002) **redatto secondo le modalità stabilite dallo stesso ente nello statuto**, deve riassumere le vicende economiche e finanziarie dell'ente in modo da costituire uno strumento di trasparenza e di controllo dell'intera gestione economica e finanziaria dell'associazione. **Deve trattarsi di documento che evidenzia anche l'attività decommercializzata. La documentazione di supporto di tale documento, anche se non fiscale, deve essere conservata** con le modalità previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, attesa la rilevanza attribuita allo stesso rendiconto annuale imposto da una norma tributaria quale specifico requisito per l'applicazione di un particolare trattamento di favore.

L'OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE

- 1) Nel caso di sola **attività istituzionale** si parla di una contabilità libera ossia fondata su annotazioni riportate nel libro cassa
- 2) Nel caso di **attività commerciale** (obbligo di contabilità separata) oltre alle movimentazioni relative all'attività istituzionale è necessario adottare diversi regimi contabili

LA CONTABILITA' SEPARATA

NOZIONE

- 1) Il Comma 2 dell'art. 144 del TUIR così recita:
"Per l'attività commerciale esercitata gli enti non commerciali hanno l'obbligo di tenere contabilità separata."

REGOLA GENERALE DI NON COMMERCIALITÀ

COMMA 1 ART. 148 TUIR

Non è considerata commerciale l'attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di **quote o contributi associativi** non concorrono a formare il reddito complessivo.

ART. 148 COMMA 3 TUIR

*"per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, **sportive dilettantistiche**, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona **non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali**, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici **nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti**, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e **dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali**..."*

CASI PARTICOLARI DI NON COMMERCIALITÀ

COMMA 3 ART. 148 TUIR

Profilo soggettivo

- associazioni politiche
- associazioni sindacali
- associazioni di categoria
- associazioni religiose
- associazioni assistenziali
- associazioni culturali
- **associazioni sportive dilettantistiche**
- associazioni di promozione sociale
- associazioni di formazione extra-scolastica della persona

CHI SONO LE SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Possono oggi ritenersi associazioni sportive dilettantistiche ai fini dell'applicazione della presente norma gli enti collettivi che siano:

- costituiti ai sensi di quanto previsto dai commi 17 e 18 dell'art. 90 della legge 289/02
- regolarmente affiliati ad una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva regolarmente riconosciuto dal Coni
- iscritti al Registro Coni delle società e associazioni sportive dilettantistiche

CHI SONO LE SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

A tali requisiti, che debbono tutti sussistere contemporaneamente, si uniscono quelli specifici previsti dalla norma in esame e cioè:

- Lo statuto redatto per atto pubblico, scrittura privata autenticata o registrata
- La previsione statutaria delle clausole di cui al comma 8 dell'art. 148 TUIR
- L'invio del modello EAS (semplificato) fatto salvo per le associazioni che svolgano esclusivamente attività istituzionale

ART. 148 T.U.I.R. (Comma 8)

- c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa
- e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione,
- f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.....

PRESTAZIONI DI SERVIZIO AGEVOLATE

Gli “utenti dei servizi” agevolati erogati dalle associazioni, possono essere raggruppati in tre categorie:

- 1) Gli iscritti, associati o partecipanti dell’associazione erogatrice del servizio
- 2) Le altre associazioni che svolgono la medesima attività facenti capo ad un’unica organizzazione locale o nazionale e i rispettivi associati o partecipanti
- 3) I tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali

ISCRITTI, ASSOCIATI O PARTECIPANTI

C.M. n. 124/98

"E' appena il caso di precisare che l'attività esterna degli enti associativi, quella cioè resa da tali enti nei confronti dei terzi, continua a restare, di regola, fuori dalla sfera di applicazione dell'art. 111 del Tuir (ora art. 148 n.d.r.)"

C.M. n. 12/09 in materia di modello EAS:

"Si precisa che l'attività esterna degli enti associativi cioè quella resa nei confronti di terzi, non rientra di regola nella sfera di applicazione delle norme agevolative sopra riportate"

R.M. n. 38/E del 17 maggio 2010

"Con riferimento alle attività effettuate dalle società sportive dilettantistiche nei confronti dei frequentatori e/o praticanti che non rivestono la qualifica di soci, si ritiene che la disposizione agevolativa in argomento si applichi a condizione che i destinatari delle attività risultino tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali (Coni, Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva)"

CASI PARTICOLARI DI NON COMMERCIALITÀ

COMMA 3 ART. 148 TUIR

Profilo oggettivo

1) Attività svolte in diretta attuazione scopi istituzionali

- Nei confronti di iscritti, associati o partecipanti
- Anche dietro pagamento di corrispettivi specifici



VALUTAZIONE ATTIVITA' IN CONCRETO ESERCITATA
(Corte Costituzionale, sentenza n. 467/1992)

CONDIZIONE OGGETTIVA PER GODERE DELLE AGEVOLAZIONI

Pur verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi, rimane il problema della sussistenza dei requisiti oggettivi. In particolare quello della **inerenza agli scopi istituzionali dell'ente**.

Ossia non tutte le prestazioni di servizi a fronte delle quali l'associato o il tesserato versa un corrispettivo specifico possono essere ritenute defiscalizzate ma solo quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali.

L'Agenzia delle entrate chiarisce, con la sua già citata R.M. n. 38/10 che deve trattarsi di "attività direttamente collegate agli scopi istituzionali dovendosi escludere la possibilità che vengano sottratti all'imposizione i compensi pagati a fronte di prestazioni accessorie o collegate solo in via indiretta o eventuale agli scopi istituzionali" confermando l'orientamento già espresso con la anch'essa citata C.M. 124/98 dove ricordava che l'attività svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali è quella che costituisce il "naturale completamento degli scopi specifici e particolari che caratterizzano ciascun ente associativo".

CASI

Volendo, pertanto, esemplificare, la R.M. 38/E 2010 ha escluso che l'utilizzo da parte degli associati (e/o dei tesserati) di una associazione o società sportiva, del **bagno turco** o dell'**idromassaggio**, a fronte del pagamento di un corrispettivo, possa essere ritenuto conforme alle finalità istituzionali in quanto le stesse possono *"essere rese anche separatamente e indipendentemente dall'esercizio di detta attività"*.

In questo filone, la giurisprudenza ha, ad esempio, più volte ritenuto comunque commerciale, da parte di una sportiva, l'esercizio di un **posto di ristoro**, proprio sul presupposto della non inerenza con le finalità istituzionali.

Da qui ne discende l'importanza della corretta identificazione delle finalità associative all'interno dello statuto sociale.

PROFILI TRIBUTARI

Vi è una piena soggettività IVA ed IRES.

Nulla impedisce all'ente di godere del regime agevolato della Legge 398 e di svolgere senza limiti attività commerciale (v. art. 149 del TUIR).

*“Per le associazioni di promozione sociale (...) non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi simili e l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, **sempreché le predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali** e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3”.*

.... E INFATTI

Cassazione Civile, Sezione tributaria, Sentenza 12 maggio 2010, n. 11456, Min. Economia Finanze e altri / Circolo Max Sport Club.

*“Costituisce ormai, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale, sia in tema di imposte sui redditi che in materia di imposta sul valore aggiunto, nel sistema vigente anteriormente all'entrata in vigore della L. 23 dicembre 2000, n. 383, art. 4 che ha consentito ai circoli di finanziarsi con attività commerciali consistenti nella cessione di beni e servizi ai soci ed ai terzi, **l'attività di bar con somministrazione di alimenti e bevande verso pagamento di corrispettivi specifici svolta da un circolo sportivo, culturale o ricreativo, anche se effettuata ai propri associati, non rientra in alcun modo tra le finalità istituzionali del circolo stesso, e deve quindi ritenersi, ai fini del trattamento tributario, attività di natura commerciale** (cfr., quanto alle imposte sui redditi, Cass. n. 15191 del 2006, e, quanto all'IVA, Cass. nn. 20073 del 2005, 26469 e 28781 del 2008)”.*

PRESUNZIONI DI COMMERCIALITÀ

COMMA 4 ART. 148 TUIR

Regola del comma 3 non si applica a

- **cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita**
- **somministrazione di pasti**
- erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore
- prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e deposito
- prestazioni di servizi portuali e aeroportuali
- gestione di spacci aziendali e di mense
- **organizzazione di viaggi e soggiorni turistici**
- gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale
- **pubblicità commerciale**
- telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari

REGOLE DEL TUIR E DEL DPR 633/72

ATTIVITA' NON COMMERCIALE

- ❖ QUOTE ASSOCIATIVE
- ❖ CORRISPETTIVI SERVIZI SOCIALI DAI SOCI
- ❖ CORRISPETTIVI SERVIZI SOCIALI DA TESSERATI, ASSOCIAZIONI STESSA ATTIVITA' E LORO SOCI, FACENTI PARTE DI UNICA ORGANIZZAZIONE LOCALE O NAZIONALE
- ❖ ELARGIZIONI A TITOLO DI LIBERALITA' EROGATI DA ENTI PUBBLICI
- ❖ ELARGIZIONI A TITOLO DI LIBERALITA' EROGATE DA PRIVATI
- ❖ VENDITA GIORNALINO SOCIALE CEDUTO PREVALENTEMENTE AGLI ASSOCIATI

ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE:

- ❖ *SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE*
- ❖ *ORGANIZZAZIONI DI VIAGGI E SOGGIORNI A SOCI, NONCHE' A TESSERATI AD UNICA ORGANIZZAZIONI LOCALE O NAZIONALE E SOCI DI ASSOCIAZIONI FACENTI DELLA MEDESIMA ORGANIZZAZIONE LOCALE O NAZIONALE (PURCHE' COMPLEMENTARI A SCOPO ISTITUZIONALE)*

ATTIVITA' COMMERCIALE

- ❖ PRESTAZIONI DI SERVIZI SOCIALI A NON SOCI
- ❖ PUBBLICITA' (PUBBLICITA' TRADIZIONALE, SPONSORIZZAZIONE)
- ❖ CESSIONE DIRITTI DI RIPRESA TELEVISIVA
- ❖ ORGANIZZAZIONI DI MANIFESTAZIONI SPETTACOLISTICHE CON INGRESSI DI PUBBLICO A PAGAMENTO
- ❖ ORGANIZZAZIONI DI FESTE STAND GASTRONOMICI
- ❖ SOMMINISTRAZIONE DI PASTI (CENE SOCIALI) E SPACCIO
- ❖ *SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE*
- ❖ *ORGANIZZAZIONI DI VIAGGI E SOGGIORNI TURISTICI*
- ❖ VENDITA PRODOTTI
- ❖ CESSIONE DI DIRITTI IN ESCLUSIVA SULLE PRESTAZIONI SPORTIVE

NON IMPONIBILE

- ❖ OCCASIONALI RACCOLTE PUBBLICHE DI FONDI
- ❖ CONTRIBUTI PUBBLICI PER ATTIVITA' CONVENZIONATE (SOLO IMPOSTE SUI REDDITI)

ATTIVITA' NON IMPONIBILI

**Non concorrono a formare
il reddito complessivo**

**le raccolte
occasional
di fondi**

**i
contributi
pubblici**

CONTRIBUTI PUBBLICI ART 143

Sono esclusi dalla tassazione ai fini delle imposte sul reddito i contributi che siano:

- ⇒ corrisposti da un'amministrazione pubblica
- ⇒ erogati a fronte di convenzione oppure in regime di accreditamento
- ⇒ relativi ad attività aventi finalità sociali
- ⇒ riferiti ad attività esercitate in conformità ai fini istituzionali dell'ente

Soggetti a iva

RACCOLTE OCCASIONALI ART.143

Sono esclusi dalla tassazione i fondi pervenuti a seguito di:

- ⇒ raccolte pubbliche
- ⇒ effettuate occasionalmente
- ⇒ anche mediante offerta di beni di modico valore o di servizi ai sovventori
- ⇒ in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazioni

Queste somme sono inoltre (cf D.Lgs. 460/1997, art. 2, c. 2):

- ⇒ escluse da IVA
- ⇒ esenti da ogni altro tributo

CONTROLLI SUI CIRCOLI PRIVATI

Articolo 30 DL 185/08

COMMA 1. *«I corrispettivi, le quote e i contributi di cui all'articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 non sono imponibili a condizione che gli enti associativi siano in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e, ad esclusione delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, in possesso dei requisiti di cui al comma 5 del presente articolo, **che trasmettano per via telematica all'Agenzia delle Entrate, al fine di consentire gli opportuni controlli, i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante un apposito modello da approvare entro il 31 gennaio 2009 con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate**».*

CONTROLLI SUI CIRCOLI PRIVATI

Articolo 30 DL 185/08

COMMA 3 bis

Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle associazioni pro loco che optano per l'applicazione delle norme di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, **e agli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Comitato Olimpico Nazionale Italiano che non svolgono attività commerciale.**

CIRCOLARE 45/E DEL 2009

«Al riguardo, si ricorda, come evidenziato nella citata circolare n. 12, che **sono tenute all'onere della trasmissione del modello le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività strutturalmente commerciali, ancorché "decommercializzate"** ai fini fiscali ai sensi degli articoli 148, comma 3, del TUIR e 4, quarto comma, secondo periodo, del DPR n. 633.

Ne consegue che sono tenute alla trasmissione del modello tutte le associazioni sportive dilettantistiche che, a fronte delle prestazioni rese nell'ambito di attività strutturalmente commerciali, percepiscano corrispettivi specifici, a nulla rilevando la circostanza che detti corrispettivi vengano eventualmente qualificati come contributo o quota associativa».

I REGIMI CONTABILI

- 1) REGIME DI CONTABILITA' ORDINARIA
- 2) REGIME DI CONTABILITA' SEMPLIFICATA
- 3) REGIME FORFETARIO EX LEGGE N. 398/91**
- 4) REGIME FORFETARIO EX ART. 145 TUIR

REGIME LEGGE 398/1991

Forfetizzazione ai fini redditi

- reddito fiscale è pari al 3% dei proventi commerciali (criterio cassa)
- limite di € 250.000,00
- opzione (raccomandate siae – entrate)

Forfetizzazione ai fini IVA

- 50% per proventi commerciali (anche le prestazioni pubblicitarie e da sponsorizzazione – D.Lgs. 175/2014 per prestazioni fatturate a fare data dal 13 dicembre 2014)
- 33% (1/3) per operazioni di cessione o concessione di diritti di ripresa televisiva o trasmissione radiofonica

REGIME LEGGE 398/1991

Adempimenti contabili

- annotazione dei proventi commerciali su modello di cui al dm 11.2.1997
- annotazione separata nel modello
 - proventi non imponibili art. 25 c.1 l.133/99
 - plusvalenze patrimoniali
 - operazioni intra-ue (art. 47 dl 331/93)
- annotazione dei proventi commerciali con unica registrazione entro il giorno 15 del mese successivo

REGIME LEGGE 398/1991

Adempimenti contabili

- versamento trimestrale dell'Iva entro giorno 16 del 2° mese successivo al trimestre di riferimento con **MODELLO F24 TELEMATICO**
- possibilità di compensazione orizzontale nel MOD.F24
- obbligo di conservazione e numerazione progressiva delle fatture di acquisto
- esonero dalla certificazione dei corrispettivi (art. 2 dpr 696/96)
- obbligo di fatturazione per alcuni proventi (pubblicità, sponsorizzazione, ecc.)

REGIME LEGGE 398/1991

Esoneri e obblighi dichiarativi

- esonero dall'obbligo di tenuta delle scritture contabili
- esonero dall'obbligo di presentazione dichiarazione Iva e comunicazione annuale dati Iva
- esonero dall'obbligo di compilazione modello studi di settore
- obbligo compilazione modello unico enti non commerciali (ENC)
- obbligo compilazione dichiarazione Irap (QUADRO IQ)

ESCLUSIONE DALL' APPLICAZIONE DELLO «SPLIT PAYMENT»

Il meccanismo dello *split payment* disciplinato dall'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (introdotto dall'art. 1, comma 629, lett. b) della L. n. 190/2014) prevede che in caso di prestazioni effettuate in favore di un ente pubblico questo, in quanto destinatario della fattura, non proceda più alla liquidazione diretta al fornitore dell'Iva ma provveda in via autonoma al pagamento della stessa.

Inizialmente ritenuto applicabile anche agli enti che utilizzano il regime di cui alla L. n. 398/1991 che determinano forfettariamente l'iva da versare e che in conseguenza di ciò non potevano più trattenere la percentuale di imposta che non erano tenuti a versare.

Con **la circolare n. 15/E del 13 aprile 2015** l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il meccanismo deve ritenersi non applicabile ai soggetti che utilizzano regimi fiscali speciali ai fini iva quale quello di cui alla legge n. 398/91.

NUOVO MODELLO DI CERTIFICAZIONE UNICA DEI COMPENSI ASSOGGETTATI A RITENUTA

È stato approvato da parte dell'Agenzia delle Entrate il nuovo modello di Certificazione Unica (CU) dei compensi assoggettati a ritenuta alla fonte che, secondo quanto previsto dall'art. 2 del D. Lgs. N. 175/2014 (cosiddetto decreto "semplificazioni"), da quest'anno i sostituti d'imposta sono tenuti a consegnare ai percipienti e a **trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate.**

L'obbligo riguarda coloro che, nel corso del 2014, hanno corrisposto somme e valori soggetti a ritenuta alla fonte (redditi di lavoro dipendente e assimilato, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, compensi occasionali ecc.) ma anche coloro che hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'INPS e/o premi assicurativi dovuti all'INAIL. Sono altresì tenuti all'adempimento coloro che hanno corrisposto somme e valori che non hanno scontato la ritenuta fiscale perché al di sotto del limite di "franchigia" previsto dalla legge, come ad esempio, le somme corrisposte per attività sportiva dilettantistica al di sotto del limite di 7.500,00 euro.

RENDICONTAZIONE E REGIME FORFETARIO EX LEGGE 398/91

"I pagamenti a favore di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche di cui al presente articolo e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo superiore a euro 1.000,00 tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

L'inosservanza della presente disposizione comporta la decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398"

Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro.

Applicabilità dell'art. 148 TUIR alle SSD

"

.....

Per beneficiare di detta norma agevolativa le società sportive dilettantistiche, al pari delle associazioni sportive dilettantistiche, devono integrare le clausole statutarie...con quelle previste dal comma 4 quinquies dello stesso articolo 111

.....”(ora art. 148 comma VI)

DISPOSIZIONI PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA (COMMA 4)

ESONERO RITENUTA SU CONTRIBUTI

Il CONI, le Federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI non sono obbligati ad operare la **ritenuta del 4 per cento** a titolo di acconto sui contributi erogati alle società e associazioni sportive dilettantistiche, stabilita dall'art. 28, secondo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600

DISPOSIZIONI PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA (COMMA 5)

IMPOSTA DI REGISTRO IN MISURA FISSA

Gli atti costitutivi e di trasformazione delle società e associazioni sportive dilettantistiche, nonché delle Federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva riconosciuta dal CONI direttamente connessi allo svolgimento dell'attività sportiva, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa

DISPOSIZIONI PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA (COMMA 8)

SPONSORIZZAZIONI E SPESE DI PUBBLICITÀ'

Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società e associazioni sportive dilettantistichecostituisce per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a **€ 200.000**, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

**DISPOSIZIONI PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA
DILETTANTISTICA
(COMMA 10)**

IRAP

All'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "*delle indennità e dei rimborsi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m), del citato testo unico delle imposte sui redditi*" sono soppresse

**DISPOSIZIONI PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA
DILETTANTISTICA
(COMMA 11)**

PERDITA DI QUALIFICA DI ENTE NON COMMERCIALE

All'articolo 111-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed alle associazioni sportive dilettantistiche".

**DISPOSIZIONI PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA
DILETTANTISTICA
(COMMA 11-BIS)**

IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI E PUBBLICITÀ'

Per i soggetti di cui al comma 1 la pubblicità, in qualunque modo realizzata negli impianti utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti, è da considerarsi, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, in rapporto di occasionalità rispetto all'evento sportivo direttamente organizzato

ART. 1 COMMA 128 – FINANZIARIA 2006

La disposizione di cui al comma 11 bis dell'articolo 90 della legge 27/12/2002, n. 289 si interpreta nel senso che la pubblicità in qualunque modo realizzata dai soggetti di cui al comma 1 del medesimo articolo 90, rivolta all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con **capienza inferiore ai tremila posti**, è esente dall'imposta di pubblicità...

CHIARIMENTI SULL'IMPOSTA DI PUBBLICITÀ

Importante ulteriore delucidazione sul punto arriva dalla nota del giorno 3 aprile 2007 prot. 1576/06 dell'ufficio federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In risposta ad un quesito formulato vengono forniti due indicazioni di grande rilievo. Infatti, individuando la ratio della norma nel proposito di agevolare ogni forma di pubblicità, in qualunque modo realizzata, dai soggetti che utilizzano impianti di modeste dimensioni per lo svolgimento di manifestazioni sportive dilettantistiche, viene previsto espressamente che: "l'esenzione in parola deve essere accordata anche nell'ipotesi in cui vengono esposti messaggi pubblicitari che non riguardano specificatamente le società sportive utilizzatrici degli impianti sportivi ma soggetti terzi".

CHIARIMENTI SULL'IMPOSTA DI PUBBLICITÀ

Inoltre l'amministrazione finanziaria ha ritenuto:
"riguardo, poi, alla visibilità che tali messaggi possono avere anche all'esterno degli impianti sportivi in cui vengono esposti, va precisato che, ai fini del riconoscimento dell'esenzione, è sufficiente che i messaggi pubblicitari siano esposti sulle strutture interne dell'impianto sportivo, essendo ininfluyente la loro eventuale visibilità anche all'esterno dell'impianto stesso".

DETRAZIONE PER LA PRATICA DI ATTIVITÀ SPORTIVA DA PARTE DI MINORENNI

- Detrazione del **19%** dall'Irpef per le spese, per un importo non superiore a **€210**, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età **compresa tra 5 e 18 anni**, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.
- Risparmio fiscale pari al massimo a €40 all'anno (19% di 210) per minore.
- Bollettino bancario o postale, fattura, ricevuta o quietanza di pagamento indicante: a) i dati del soggetto che eroga il servizio sportivo; b) la causale del pagamento; c) il tipo dell'attività sportiva svolta; d) l'importo pagato; e) dati anagrafici del praticante l'attività sportiva; f) codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento.

AGEVOLAZIONI FISCALI PER A.S.D.

- **defiscalizzazione dei corrispettivi specifici versati da soci o tesserati** a fronte di servizi resi (ad es. quota di iscrizione ad un corso)
- **legge 398/91** (semplificazioni contabili e determinazione forfetaria delle imposte sui redditi e dell'Iva da versare)
- **presunzione di spesa pubblicitaria dei corrispettivi per sponsorizzazione fino a € 200.000**
- **esclusione da imposta sulla pubblicità** della cartellonistica collocata all'interno di impianti con capienza non superiore a **3.000 posti**
- detrazione del 19% dall'Irpef per le spese, per un importo non superiore a **€210**, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa **tra 5 e 18 anni**, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture e impianti sportivi destinati alla **pratica sportiva dilettantistica**

AGEVOLAZIONI FISCALI PER A.S.D.

- **esclusione dall'applicazione della norma sulla perdita della natura di ente non commerciale,**
- **applicazione dell'imposta di registro a tassa fissa**
- **detrazione del 22% dall'imposta per erogazioni liberali erogati fino ad un massimo di € 1.500. annui**
- **riduzione dell'accisa gas metano**
- **agevolazioni fiscali, previdenziali e assicurative nei confronti dei compensi** corrisposti sia ai soggetti che svolgono esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche sia ai collaboratori di ASD con funzioni amministrativo-gestionali

CERTIFICAZIONE MEDICA

LEGGE N. 1099/1971 – TUTELA SANITARIA DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA

- La **tutela sanitaria delle attività sportive spetta alle Regioni** e si esplica mediante l'**accertamento obbligatorio**, con visite mediche di selezione e di controllo periodico, dell'idoneità generica e della attitudine di chi intende svolgere o svolge attività agonistiche.
- I contravventori puniti, indipendentemente dalle sanzioni di carattere sportivo, con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000
- Condanna del **"doping"** nell'ottica dei rischi per l'incolumità fisica dello sportivo, prevedendo delle ammende in caso d'impiego, somministrazione e detenzione di sostanze dirette ad alterare le energie fisiologiche dell'atleta
- Istituiti i corsi di Medicina dello Sport

ART. 1

Ai fini della tutela della salute, **coloro che praticano attività sportiva agonistica devono sottoporsi previamente e periodicamente al controllo dell'idoneità specifica** allo sport che intendono svolgere o svolgono.

La qualificazione agonistica a chi svolge attività sportiva è **demandata alle federazioni sportive nazionali** o agli enti sportivi riconosciuti.

Devono sottoporsi altresì ai controlli di cui sopra i partecipanti ai giochi della gioventù per accedere alle fasi nazionali.

ART. 5

La presentazione, da parte dell'interessato, del predetto certificato di idoneità è **condizione indispensabile** per la partecipazione ad attività agonistiche.

Detto certificato deve essere **conservato presso la società sportiva** di appartenenza.

La documentazione inerente agli accertamenti effettuati nel corso delle visite deve essere conservata a cura del medico visitatore **per almeno cinque anni**.

D.M. 28/02/1983 - NORME PER LA TUTELA SANITARIA DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA NON AGONISTICA - ABROGATO

ART. 1

Ai fini della tutela della salute devono essere sottoposti a controllo sanitario per la pratica di attività sportive non agonistiche:

- a) gli alunni che svolgono attività fisico sportive organizzate dagli organi scolastici nel l'ambito delle attività parascolastiche;
- b) **coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti di promozione sportiva** riconosciuti dal CONI e che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982;
- c) coloro che partecipano ai Giochi della Gioventù, nelle fasi precedenti quella nazionale.

Determinazione Regione Veneto 13/01/1999

*"La certificazione richiesta per le attività non agonistiche non lo è per le **attività ginnico motorie a carattere ludico**"*

Nello stesso senso:

Regione Toscana

Regione Lazio

Regione Emilia-Romagna

Provincia di Bolzano

Regione Piemonte

- Comunicazione **Regione Lazio** del 27/12/2004: **non occorre alcuna certificazione medica** per la partecipazione a corsi di apprendimento o perfezionamento (**attività ludico-motorie**)
- La delibera della Giunta della **Regione Emilia Romagna** n. 775 del 26 aprile 2004 ha disposto la **gratuità delle certificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica rilasciate a favore dei minori e dei disabili** (libretto dello sportivo)

Attività sportiva non agonistica quella che possieda entrambe le seguenti caratteristiche:

- a) **sia sistematica e continuativa, e sia sviluppata secondo gli indirizzi sportivi della Federazione,** Disciplina, Ente di appartenenza, in attuazione dei programmi tecnico-didattici della Società organizzatrice contenuti nello Statuto della stessa, come attestato da dichiarazione formale del legale rappresentante della società sportiva;
- b) sia effettuata da **bambini** di età non inferiore a 5 anni per la generalità delle discipline sportive, con la sola eccezione della pratica del nuoto, ginnastica e pattinaggio, per le quali l'età di accesso all'attività "sportiva" è fissata a 4 anni.

ART. 7

(Disposizioni in materia di vendita di prodotti del tabacco, misure di prevenzione per contrastare la ludopatia e per l'attività sportiva non agonistica)

11. "Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un'attività sportiva non agonistica o amatoriale il Ministro della salute, con proprio decreto emanato di concerto con il Ministro per il turismo e lo sport, dispone garanzie sanitarie mediante l'obbligo di idonea certificazione medica, nonché linee guida per l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l'impiego, da parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.

- **Ampliamento attività amatoriale**

ART. 2, COMMA 1

*"è definita **amatoriale** l'attività ludico-motoria, praticata da soggetti **non tesserati** alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, individuale o collettiva, non occasionale, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da organismi sportivi, ivi compresa l'attività che il soggetto svolge in proprio, al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi."*

ART. 3

**DEFINIZIONE DI ATTIVITÀ SPORTIVA NON AGONISTICA.
CERTIFICAZIONE**

1. *Si definiscono attività sportive non agonistiche quelle praticate dai seguenti soggetti:*

.....

b) *coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982;*

.....

3. *E' obbligatoria la preventiva misurazione della pressione arteriosa e l'effettuazione di un elettrocardiogramma a riposo, refertato secondo gli standard professionali esistenti.*

**SOPPRESSIONE DELL'OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE
SANITARIA PER L'ATTIVITÀ LUDICO-MOTORIA E AMATORIALE**

"Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini promuovendo la pratica sportiva, per non gravare cittadini e Servizio sanitario nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni, è soppresso l'obbligo di certificazione per l'attività ludico-motoria e amatoriale previsto dall'articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e dal decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2013.

Rimane l'obbligo di certificazione presso il medico o pediatra di base per l'attività sportiva non agonistica. Sono i medici o pediatri di base annualmente a stabilire, dopo anamnesi e visita, se i pazienti necessitano di ulteriori accertamenti come l'elettrocardiogramma".

LEGGE 30 OTTOBRE 2013, N. 125

ART. 10 SEPTIES

*"2. I certificati per l'attività sportiva non agonistica, di cui all'articolo 3 del citato decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, sono rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport ovvero dai medici della Federazione medico-sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano. Ai fini del rilascio di tali certificati, **i predetti medici si avvalgono dell'esame clinico e degli accertamenti, incluso l'elettrocardiogramma, secondo linee guida approvate con decreto del Ministro della salute,** su proposta della Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, sentito il Consiglio superiore di sanità. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."*

ART. 4

**ATTIVITÀ DI PARTICOLARE ED ELEVATO IMPEGNO
CARDIOVASCOLARE PATROCINATE DA FEDERAZIONI
SPORTIVE, DISCIPLINE ASSOCIATE O DA ENTI DI
PROMOZIONE SPORTIVA**

- 1. Per la partecipazione di non tesserati alle Federazioni sportive nazionali..... a manifestazioni non agonistiche o di tipo ludico-motorio, caratterizzate da particolare ed elevato impegno cardiovascolare, patrocinate dai suddetti organismi quali manifestazioni podistiche di lunghezza superiore ai 20 km, gran fondo di ciclismo, di nuoto, di sci di fondo **o altre tipologie analoghe**, il controllo medico comprende la rilevazione della pressione arteriosa.....*

ART. 5

LINEE GUIDA SULLA DOTAZIONE E L'UTILIZZO DI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI E DI EVENTUALI ALTRI DISPOSITIVI SALVAVITA

1. *Ai fini del presente decreto, si intendono società sportive dilettantistiche quelle di cui al comma 17 dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche e integrazioni.*

.....

3. *Le società di cui ai commi 1 e 2 si dotano di defibrillatori semiautomatici nel rispetto delle modalità indicate dalle linee guida riportate nell'allegato E del presente decreto. **La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società dilettantistiche che svolgono attività sportive con ridotto impegno cardiocircolatorio,** quali bocce (escluse bocce in volo), biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, giochi da tavolo e **sport assimilabili.***

ART. 5

LINEE GUIDA SULLA DOTAZIONE E L'UTILIZZO DI
DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI E DI EVENTUALI ALTRI
DISPOSITIVI SALVAVITA

5. *Le società dilettantistiche attuano la disposizione di cui al comma 3 entro **30 mesi** dall'entrata in vigore del presente decreto.*
6. *L'onere della dotazione del defibrillatore semiautomatico e della sua manutenzione e' a carico della società. Le società che operano in uno stesso impianto sportivo, ivi compresi quelli scolastici, possono associarsi ai fini dell'attuazione delle indicazioni di cui al presente articolo. Le società singole o associate possono demandare l'onere della dotazione e della manutenzione del defibrillatore semiautomatico al gestore dell'impianto attraverso un accordo che definisca anche le responsabilità in ordine all'uso e alla gestione.*

L'attività di soccorso non rappresenta per il personale formato un obbligo legale che è previsto soltanto per il personale sanitario.

La società è responsabile della presenza e del regolare funzionamento del dispositivo.

TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ

4 tipologie di attività fisica e sportiva

- 1. attività sportiva agonistica** per la quale è richiesta la certificazione di idoneità agonistica alla pratica di quella determinata disciplina
- 2. attività sportiva non agonistica** per la quale è richiesta una generica certificazione preventiva di idoneità alla pratica sportiva
- 3. attività di particolare ed elevato impegno cardiovascolare** che richiede certificazione preventiva
- 4. attività ludico-motoria o amatoriale** che non richiede alcuna certificazione preventiva di idoneità

.....la certificazione di idoneità si rende necessaria solo in presenza di attività che si caratterizzano comunque come "sportive". Un'attività motoria può essere definita "sportiva" se viene praticata in modo sistematico e continuativo, secondo regole definite da specifiche discipline ricomprese all'interno di Federazioni sportive nazionali, con il fine ultimo di far crescere le capacità fisiche e le abilità tecniche del praticante per migliorare progressivamente le proprie prestazioni nel confronto con se stesso o con altri praticanti. Non basta dunque a definire il concetto di attività sportiva il criterio relativo al soggetto che cura l'organizzazione dell'attività ... né il criterio riguardante la persona che partecipa all'attività.

Il Ministro della Salute l'8 agosto 2014 ha firmato il decreto di approvazione delle «*Linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica*» relativo agli esami clinici e agli accertamenti da compiere per l'idoneità all'attività sportiva non agonistica.

LINEE GUIDA SULLA CERTIFICAZIONE MEDICA PER ATTIVITÀ SPORTIVA NON AGONISTICA

Il D.M. dispone che detti certificati possano essere rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta (relativamente ai propri assistiti), dagli specialisti in medicina dello sport e dai medici della Federazione Medico Sportivo Italiana.

Il provvedimento riporta la stessa definizione di attività sportiva non agonistica (e di necessità di certificazione) già presente nel D.M. 18/02/1981 e nel D.M. 24/04/2013.

Ferma la specifica certificazione richiesta per attività ad elevato impatto cardiovascolare, tale enunciazione sembra lasciare poco margine al riconoscimento di attività ludico-motorie – come tali non rientranti nell’obbligo di certificazioni – all’interno di FSN, DSA, EPS riconosciuti dal CONI.

LINEE GUIDA SULLA CERTIFICAZIONE MEDICA PER ATTIVITÀ SPORTIVA NON AGONISTICA

Ai fini del rilascio del certificato con validità annuale, oltre all'anamnesi ed esame obiettivo completo di misurazione della pressione arteriosa, è necessario in ogni caso avere effettuato un elettrocardiogramma a riposo almeno una volta nella vita.

Va effettuato comunque con cadenza annuale un elettrocardiogramma basale in caso di superamento dei 60 anni di età ed in presenza di altri fattori di rischio cardiovascolare così come, indipendentemente dall'età, in caso di patologie croniche conclamate comportanti un aumentato rischio cardiovascolare.

Il medico certificatore può, comunque decidere di avvalersi di una prova da sforzo massimale e di altri accertamenti mirati avvalendosi, se del caso, della consulenza di un medico dello sport o altro specialista.

A commento del D.M del 18 ottobre 2014 conferma la posizione in senso contrario assunta precedentemente dalla Regione considerando eccessivamente onerosa e limitativa della libertà l'obbligatorietà della certificazione medica per determinate tipologie di attività e invita ad una lettura meno rigorosa delle norme.

Ad ogni conto invita e provvedere all'organizzazione affinché le strutture mediche possano provvedere all'esigenza di certificazione nei termini e con le modalità previste del Decreto.

"...l'acquisizione del certificato medico di idoneità all'attività sportiva non agonistica, corrisponde ad una realtà oramai consolidata. Innegabile, dunque, la responsabilità del centro per violazione di quelle norme di accortezza e prudenza, che consiste nell'omessa verifica dell'idoneità fisica del soggetto leso allo svolgimento di attività sportive, implicanti sforzi fisici e defaticamento, tale da risultare, in taluni casi, non sostenibili risultando indispensabile, pertanto, a tal proposito una preventiva selezione sulla base delle condizioni individuali di salute dei soggetti che intendano cimentarsi."

CASSAZIONE, SENT. N. 15394 DEL 7/06-13/07/2011

- In sede penale il Presidente dell'associazione per cui il soggetto (deceduto) era tesserato ed il Presidente del Comitato Provinciale dell'Ente di Promozionale Sportiva vengono condannati per **omicidio colposo**.
- La Suprema Corte ha confermato la sentenza della Corte d'Appello di Torino che aveva condannato la Direzione Nazionale dell'EPS al **risarcimento, dei danni patrimoniali e non patrimoniali**, in favore degli eredi del defunto per la complessiva somma di € 270.436,32 oltre interessi legali confermando che la mancata predisposizione da parte dell'Ente organizzatore di un regolamento per un torneo calcistico a carattere agonistico che prevedesse l'obbligo di visita medica comporta il sorgere della responsabilità ex art. 2049 con consequenziale obbligo al risarcimento dei danni.

RESPONSABILITÀ

LA RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI

Associazioni Non Riconosciute



Delle obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, rispondono il fondo comune e, personalmente e solidalmente tra loro le persone che hanno agito in nome e per conto.

Associazioni Riconosciute Società di capitali



Autonomia patrimoniale perfetta.
Il patrimonio è separato dal patrimonio personale dei singoli associati o soci
Gli amministratori rispondono solo se agiscono oltre il mandato ricevuto

ARTICOLO 1173 C.C

(Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto Illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico)

Responsabilità
contrattuale

Responsabilità
extracontrattuale

obbligo risarcitorio

LA RESPONSABILITÀ DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PER SANZIONI DI CARATTERE FISCALE

In assenza di un sistema di pubblicità legale riguardante il patrimonio dell'associazione, l'art. 38 c.c. sancisce che per le obbligazioni dell'associazione non riconosciuta rispondono, oltre che il fondo comune, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione. E' una ipotesi di responsabilità solidale non assistita dal beneficio di escussione. Il criterio, nonostante la formula di chiara matrice negoziale, si applica anche in caso di obbligazioni ex lege, quali i debiti di imposta. Il soggetto che in forza del ruolo rivestito abbia diretto la complessiva gestione associativa nel periodo di comporta è responsabile solidalmente sia per le sanzioni pecuniarie che per il tributo omesso. Il richiamo all'effettività della ingerenza vale a circoscrivere la responsabilità personale del soggetto alle obbligazioni sorte nel periodo di relativa investitura (Cass. 5746/07).

LA RESPONSABILITÀ DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

La responsabilità dell'ente sussiste, ex art. 38 c.c., anche per le obbligazioni ed i rapporti assunti dai soggetti che ne sono rappresentanti di diritto ed anche di fatto e che spendendo la ragione sociale abbiano determinato in concreto l'oggetto sociale a prescindere dalle possibili indicazioni formali (Cass. 16344/08).

Stante l'assenza di valide forme di pubblicità in ordine alla rappresentanza dell'associazione, opera per i terzi impossibilitati a verificare i poteri rappresentativi della controparte, il principio dell'apparenza. Pertanto delle obbligazioni assunte da un associato di associazione non riconosciuta, anche se sfornito dei relativi poteri ma che abbia speso il nome dell'associazione, rispondono sia il fondo comune che personalmente e solidalmente coloro che hanno agito in nome e per conto dell'ente.

LA RESPONSABILITÀ DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Alla luce di detto principio è valida la notifica della cartella esattoriale (per conto Enpals volta ad ottenere il pagamento di contributi e sanzioni relative a posizioni lavorative accertate) al legale rappresentante, qualità risultante dall'anagrafe tributaria e non contestata, dell'associazione all'epoca dei fatti cui è riconnesso l'obbligo contributivo (Trib. Genova sez. lavoro 4.3.2009 n. 90).

E' principio consolidato secondo cui " la responsabilità personale e solidale di chi agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza ma all'attività effettivamente svolta e risolvendosi nella creazione di rapporti obbligatori fra l'associazione ed i terzi. Tale responsabilità non concerne un debito proprio dell'associato ma ha carattere accessorio, non sussidiario, rispetto alla responsabilità dell'associazione, con la conseguenza che l'obbligazione solidale è inquadrabile fra quelle di garanzia ex lege.

LA RESPONSABILITÀ DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Pertanto chi invoca in giudizio tale responsabilità deve dare prova della concreta attività svolta in nome e per conto dell'associazione non essendo sufficiente la sola prova in ordine alla carica rivestita " (Cass. 19486-19487/09). Decisione in vertenza relativa all'accertamento Iva di debito di imposta e sanzioni a carico di associazione sportiva con estensione della responsabilità al rappresentante legale dell'epoca per la semplice titolarità della carica ed a prescindere dalla prova circa la concreta attività negoziale.

Chi invoca in giudizio l'adempimento di obbligazioni nascenti dal contratto di lavoro contratte dall'associazione e per essa dai pretesi rappresentanti, ha l'onere di dimostrare la qualità di tali soggetti e quindi la carica da loro posseduta nonché l'attività negoziale dagli stessi concretamente svolta in nome e per conto dell'associazione, in modo da configurare in capo a questi soggetti la qualità di datore di lavoro ed accertare in capo agli stessi i relativi obblighi (Cass. sez. lav. n. 4740/2014).

LA RESPONSABILITÀ DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

E' logicamente confinante il principio espresso in Cass. n. 977/08: gli effetti di una decisione pronunciata nei confronti dell'associazione non riconosciuta non si spiegano nel patrimonio del legale rappresentante per il solo fatto che la sentenza venne resa nei confronti dell'associazione come rappresentata al momento in cui l'azione fu intrapresa.

LA RESPONSABILITÀ DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PER SANZIONI DI CARATTERE FISCALE

Nella specie veniva messa in esecuzione, nei confronti del legale rappresentante, la sentenza di condanna dell'associazione non riconosciuta a favore del lavoratore, sul presupposto che la responsabilità patrimoniale delle associazioni non riconosciute si estende anche al rappresentante legale.

E' riaffermato il principio secondo cui la mera titolarità della rappresentanza non è fonte di responsabilità e che la sentenza resa solo nei confronti dell'associazione non incide sul patrimonio del rappresentate; il testo dell'art. 38 c.c. non consente l'applicazione dei principi di responsabilità sussidiaria o solidale che operano nel sistema delle società personali (confronta Cass. 1474 del 2011).

LA RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE



Inadempimento di un contratto

- **Art. 1218 Cod. Civ.:** *Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.*
- **Esempi:** Corsi organizzati dai gestori di un centro sportivo o partecipazione di pubblico dietro pagamento di un biglietto di ingresso, lezioni impartite nell'ambito di corsi organizzati

ATIPICITÀ DELL'ILLECITO CIVILE

Art. 2043 Cod. Civ.: *Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno*

Elementi costitutivi del fatto illecito:

- Oggettivi (fatto, danno ingiusto, nesso di causalità)
- Soggettivi (dolo o colpa per imprudenza, negligenza, imperizia)

LA RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE

- Per essere risarcito il danneggiato deve provare:
 1. Fatto storico – evento nesso di causalità fattori attributivi
 2. Entro 5 anni

LA RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE DIRETTA

Organi dell'ente → Fatto illecito

Es.: Organizzazione di competizione o manifestazione aperta al pubblico

quando l'organizzatore della manifestazione non coincide con il soggetto che gestisce l'impianto utilizzato, si configura una concorrente responsabilità solidale di quest'ultimo per i danni causati da carenze strutturali dell'impianto stesso

LA RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE INDIRECTA

Danno all'allievo  Condotta colposa dell'istruttore

2049 c.c. responsabilità dei padroni e committenti

la responsabilità dell'istruttore - autore del comportamento dannoso, si propaga al sodalizio: entrambi sono obbligati solidali verso il danneggiato per il risarcimento

responsabilità diretta per il preposto, indiretta per il sodalizio

Nesso di causalità necessaria: illecito agevolato dall'espletamento delle mansioni

“...l’acquisizione del certificato medico di idoneità all’attività sportiva non agonistica, corrisponde ad una realtà oramai consolidata. Innegabile, dunque, la responsabilità del centro per violazione di quelle norme di accortezza e prudenza, che consiste nell’omessa verifica dell’idoneità fisica del soggetto leso allo svolgimento di attività sportive, implicanti sforzi fisici e defatigamento, tale da risultare, in taluni casi, non sostenibili risultando indispensabile, pertanto, a tal proposito una preventiva selezione sulla base delle condizioni individuali di salute dei soggetti che intendano cimentarsi.”

RESPONSABILITA' DELL'ISTRUTTORE

Art. 2048 Cod. Civ., comma 2: *I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi o apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.*

La presunzione non è applicabile in caso di danno che l'allievo abbia con la sua condotta arrecato a se stesso. In tali casi trova applicazione il regime probatorio previsto dall'art. 1218 c.c.. La responsabilità va ricondotta nell'ambito della responsabilità contrattuale.

Giurisprudenza prevalente: Non è sufficiente la prova di non avere potuto impedire il danno ma si deve dimostrare di avere adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitarlo (in special modo in presenza di minorenni) e che l'evento, nonostante le misure adottate, non era evitabile. E' un caso di responsabilità diretta del precettore.

RESPONSABILITA' DELL'ISTRUTTORE

- La responsabilità presuppone il compimento di un illecito da parte dell'allievo capace di intendere e volere (non coincide con la maggiore età).
- Si presuppone la violazione del dovere di sorveglianza e vigilanza.
- Il fondamento della responsabilità dell'istruttore prevista dall'art. 2048 c.c. si ravvisa nella **cd. culpa in vigilando** che è presunzione fino a prova contraria per agevolare il danneggiato

“non avere potuto impedire il fatto”:

- Diligente vigilanza
- Avere adottato le misure organizzative e disciplinari per prevenire il fatto
- Inevitabilità dell'evento nonostante le misure adottate

“Per superare la presunzione di responsabilità che ex articolo 2048 c.c. grava sull’insegnante per il fatto illecito dell’allievo non è sufficiente la sola dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo e repressivo ma è necessario anche dimostrare di aver adottato in via preventiva tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale.”

“L’obbligo di vigilanza gravante sul precettore (va inteso) in senso relativo, vale a dire commisurato alla prevedibilità di quanto può accadere e tale pertanto da non richiedere l’adozione di tutte le cautele necessarie ed idonee ad evitare l’evento pregiudizievole, ma solo di quelle necessarie in relazione alle circostanze del caso concreto.

.....il precettore è tenuto a provare che l’evento nonostante la sussistenza di un comportamento di vigilanza adeguato alle circostanze per la sua imprevedibilità e repentinità non era evitabile..... è pacifico come evidenziato dalla dottrina e dalla giurisprudenza che il dovere in parola va rapportato all’età e al grado di maturità dell’allievo, dovendo ridursi gradatamente in relazione al progredire dell’una e dell’altro, ed inoltre va pure commisurato all’indole del minore, al suo carattere, all’ambiente in cui vive.

TRIBUNALE DI MILANO 28.09.1995

- Responsabilità dell'istruttore e del gestore della palestra, per l'incidente incorso ad un allievo durante l'esecuzione di un esercizio ginnico di inutile pericolosità, richiesto dall'istruttore.

[Non adeguato alle condizioni del soggetto]

- Istruttore deve sapere riconoscere e valutare i diversi limiti fisici e psichici delle persone che frequentano i corsi, al fine di evitare che subiscano lesioni.

RESPONSABILITÀ DELL'ISTRUTTORE SPORTIVO

I corsi di ginnastica sono aperti alle persone di tutte le età, dotate ciascuna di una propria diversa preparazione psicofisica, è necessario che l'istruttore sia in grado di valutare preventivamente non solo l'utilità in assoluto di un esercizio, ma anche la concreta idoneità di ogni allievo ad affrontarlo senza correre inutili rischi.

È consigliabile, soprattutto nel caso di associazioni non riconosciute, stipulare valide coperture assicurative (**polizza di responsabilità civile verso i terzi**) poiché questo è il modo migliore per tutelare, in caso di responsabilità, il patrimonio privato di dirigenti e tecnici.

RESPONSABILITA' PER LE STRUTTURE E ATTREZZATURE UTILIZZATE

La responsabilità per **cose in custodia** ex art. 2051 è configurabile in capo a colui che abbia la **disponibilità** giuridica e materiale della cosa stessa che comporti il **potere di intervento** sulla stessa ed il correlativo dovere di impedire che da essa, per sua natura o per particolari contingenze, derivi pregiudizio a terzi.

La presunzione a carico del custode è superata quando si da prova del caso fortuito.

RESPONSABILITA' PER LE COSE IN CUSTODIA

TRIBUNALE DI CUNEO 14.1.2009

Il gestore della pista da sci è responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. delle lesioni riportate dallo sciatore in seguito alla caduta riconducibile ad una inadeguata manutenzione della pista , o ad urto con ostacoli artificiali non adeguatamente segnalati e protetti. Non è esigibile da custode l'eliminazione di rischi naturali e tipici delle aree (zone alberate, mutevolezza del pendio) essendo sufficiente la segnalazione del pericolo non immediatamente percepibile per escludere la sua responsabilità.

Il giudizio sulla pericolosità della cosa inerte va fatto in relazione alla sua normale interazione con la realtà circostante e pertanto occorre esaminare se la situazione di oggettivo pericolo costituisce insidia non superabile con l'ordinaria diligenza e prudenza ovvero se può essere prevista e superata con l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, il quale in tale ipotesi, quanto meno concorre alla produzione dell'evento a titolo di colpa (Cass. 25772/09)

RESPONSABILITA' PER LE COSE IN CUSTODIA

TRIBUNALE BOLZANO 21.5.2007

Sia la ricostruzione della responsabilità contrattuale del gestore della pista da sci sulla scorta del contratto atipico di skipass sia di quella extracontrattuale ex art. 2051 onerano il gestore della prova liberatoria. La responsabilità per cose in custodia è esclusa ricorrendo il caso fortuito che può essere costituito dal fatto del danneggiato o del terzo ovvero un fattore estraneo alla sfera soggettiva del custode idoneo ad interrompere il nesso causale e deve presentare i caratteri del fortuito e quindi dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità del fatto medesimo (ex multis cass. 4279/08)

Il giudizio sulla pericolosità della cosa inerte va fatto in relazione alla sua interazione con la realtà circostante di talchè una situazione “oggettivamente pericolosa” può essere aggirata con l'adozione di normali cautele e quindi non costituire insidia insuperabile.

“Il gestore di una palestra è da configurarsi come custode della struttura e dei relativi attrezzi che possono presentare pericolo per chi li usa o ne viene in contatto esercitando su di essi un potere di fatto che ne impone l’obbligo di vigilanza”

Il gestore è stato condannato al risarcimento del danno in favore di un cliente che si era infortunato cadendo da una cyclette di cui era stata accertata la difettosità



COSE DEL CLIENTE

- Cose introdotte – risarcimento limitato al valore di quanto sottratto, distrutto o danneggiato fino all'equivalente di 100 volte il valore della prestazione
- Cose consegnate o che l'albergatore aveva l'obbligo di accettare - riconsegna in forma specifica o risarcimento integrale

RESPONSABILITA' PER LE COSE IN CUSTODIA

- L' **Art. 1786 Cod. Civ.** estende agli imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari e **simili** la responsabilità dell'albergatore per le cose **portate e consegnate** in albergo.
- Circoli sportivi = Esercizi simili → Intralcio nel godimento del servizio
- Responsabilità del gestore solo in caso di **consegna con finalità di custodia.**
- **Cass. 15490/2008** "affinchè sorga la responsabilità del depositario non è necessario un espresso accordo in virtù del quale questi si impegni formalmente a custodirla ma è sufficiente la mera consegna di essa, **(con la conseguente sottoposizione alla propria sfera di influenza e di controllo)** non accompagnata da manifestazioni di volontà volte a limitare o ad escludere la responsabilità ex recepto.

RESPONSABILITA' PER LE COSE IN CUSTODIA

- **Cass. 1537/2007** “per affermare la responsabilità illimitata dell'albergatore o dei soggetti ad esso equiparati, si deve accertare se il cliente indipendentemente da una specifica dichiarazione negoziale, per le modalità e il contesto in cui ha consegnato la cosa al gestore dell'esercizio o ai suoi dipendenti, ha inteso affidarlo alla loro custodia o invece se essi si sono limitati a prestargli una cortesia conforme agli usi nel qual caso la responsabilità è quella limitata.”
- **Cass. 5837/2007** “l'offerta della prestazione di parcheggio cui segue l'accettazione ingenera l'affidamento che in essa sia compresa la custodia **restando irrilevanti eventuali condizioni generali di contratto predisposte dall'impresa che gestisce il parcheggio, che escludano un obbligo di custodia.** Peraltro, la eventuale clausola di esclusione di responsabilità del gestore nel caso di furto del veicolo, avendo carattere vessatorio è inefficace, qualora non sia stata approvata specificatamente per iscritto.”

- **L'art. 1229 Cod. Civ.** (applicabile anche alla responsabilità extracontrattuale) sancisce la **nullità di simili clausole** in caso di responsabilità per **dolo o colpa grave** o in caso di violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.

Gr@zie per l'attenzione

CONTATTI

sito web:

www.martinellirogolino.it

 051/38.46.57  051/38.41.12

e-mail:

musuraca@martinellirogolino.it